



Libero Consorzio Comunale di Enna

(L.R. n. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA NOMINA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120)

PREMESSA

Il D.L. n. 76/2020 (cd D.L. “Semplificazioni” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120) ha introdotto l’obbligo per la Stazione Appaltante, per contratti già stipulati e in corso di esecuzione, con importo lavori sopra la soglia europea (> 5.350.000 euro), di costituire un Collegio Consultivo Tecnico (C.C.T.) ai sensi dell’art. 6 commi da 1 a 3.

L’art. 6 c. 2 del D.L prevede che uno dei componenti debba essere nominato dalla Stazione Appaltante.

L’art. 6 commi 4 e 5 prevede la facoltà della Stazione Appaltante di costituire un C.C.T. nel caso di opere sotto soglia e nella fase antecedente all’esecuzione.

Al fine della costituzione di un Elenco di professionisti da cui attingere per l’individuazione dei componenti del C.C.T., questo Libero Consorzio Comunale di Enna ha provveduto all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, adottato dal Libero Consorzio Comunale di Enna con Determina del Dirigente del Settore III n. 180 del 28.01.2021 e pubblicato in pari data sul sito dell’Ente con scadenza di presentazione istanze di iscrizione in data 06.02.2021;

L’iscrizione nell’Elenco non garantisce in ogni caso l’affidamento di un incarico e i professionisti non potranno vantare alcuna pretesa qualora, nel corso del periodo di validità dell’elenco non si dia corso a nomine;

Tanto premesso, al fine di disciplinare l’elenco dei professionisti a cui ricorrere per la costituzione del collegio; le modalità di nomina dei componenti e del presidente del detto Collegio tecnico; e le modalità di funzionamento, l’Amministrazione adotta il seguente regolamento

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce e disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione nell’Elenco e il criterio per il conferimento ai professionisti di un incarico di componente nell’ambito del Collegio consultivo tecnico.

Le funzioni del collegio consultivo tecnico sono individuate dall’art. 6 co 1 del D.L. 76/2020 che, in particolare, disciplina i compiti in tema di sospensione e modifica dell’opera e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere in relazione al contratto.

Per la composizione del Collegio si rinvia all’art. 6 co 2 della norma succitata.

ART. 2

Struttura dell’elenco

L’elenco dei professionisti sarà articolato in base alle competenze dichiarate in sede di iscrizione nelle sezioni:

- INGEGNERI;
- ARCHITETTI;
- GIURISTI;
- ECONOMISTI;

ART. 3

Soggetti ammessi all'iscrizione

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento nell'elenco i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici:

- ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera;
- comprovata esperienza decennale nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- competenza specifica almeno decennale nella valutazione tecnico, amministrativa e legale di problematiche in materia di appalti pubblici dimostrando di aver svolto, negli ultimi 10 anni, incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore tecnico amministrativo (o membro di commissioni di collaudo), di ausiliario del magistrato (CTU) o consulente tecnico di parte (CTP) in contenziosi nel settore delle opere pubbliche, componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore, incarichi di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore delle opere pubbliche, per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del Dlgs 50/2016;
- può costituire titolo preferenziale aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti, alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM).

I componenti devono essere in possesso dei necessari requisiti di compatibilità e di moralità per come attestati con la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse all'iscrizione al C.C.T.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna si riserva la facoltà di effettuare periodicamente controlli a campione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, anche attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria.

La mancanza dei richiamati requisiti da parte del professionista non consente di procedere con l'iscrizione nell'Elenco.

ART. 4

Ambito di applicazione

Il ricorso alla costituzione del CCT, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge 120/2020 riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche compresi i lavori di manutenzione. Sono esclusi gli affidamenti relativi a forniture e servizi. L'importo di riferimento è quello dei lavori a base d'asta comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori

supera la soglia comunitaria.

La costituzione del CCT è obbligatoria (fino al 31 Dicembre 2021) nel caso di contratti pubblici che prevedono la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, anche se già in corso e se affidati sulla base di norma previgenti al D.lgs 50/2016.

Il CCT dovrà essere costituito obbligatoriamente anche nel caso in cui l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria a seguito di varianti durante la fase di esecuzione del contratto.

Il CCT può essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:

- per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della Legge 120/2020 per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
- per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all'articolo 5 e all'articolo 6, commi da 1 a 3 della legge 120/2020.

Nei casi in cui sia stato nominato il CCT in via facoltativa per lavori di qualsiasi importo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.L. 76/2020 e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all'esecuzione delle opere.

Nei casi di cui sia stato nominato il CCT in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ove a seguito dell'approvazione di una variante tecnica e suppletiva si verifichi, nella fase di esecuzione, il superamento della soglia comunitaria è necessario che il CCT nominato in via facoltativa sia confermato e prosegua i lavori anche in regime di obbligatorietà.

In tutti i casi è necessario che venga formalmente disciplinata, con apposito atto aggiuntivo all'incarico conferito in via facoltativa, l'estensione dell'incarico ai componenti con la relativa previsione dei conseguenti compensi economici.

Diversamente da quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 con riferimento all'Istituto dell'accordo bonario, applicabile per riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera compreso tra il 5% ed il 15% dell'importo del contratto, tali limiti non sussistono per le questioni deferibili al CCT. Quest'ultimo svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell'esecuzione dell'opera fin dall'avvio dei lavori, al fine di prevenire l'insorgere di questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d'arte.

Con specifico riferimento ai lavori avviati alla data di entrata in vigore della legge 120/2020, il CCT può essere chiamato ad assumere determinazioni e pareri in merito a questioni già oggetto di riserva, per i quali non siano state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato raggiunto il predetto accordo, che esplicino effetti sulla regolare esecuzione dei lavori.

ART. 5

Costituzione e durata

Il CCT è costituito da tre o cinque componenti, secondo le specifiche esigenze e tipicità del contratto.

L'eventuale opzione esercitata per un CCT composto da cinque componenti deve essere motivata con specifico riguardo alle professionalità di ordine tecnico, economico e/o giuridico necessarie ad assistere le parti nella fase esecutiva di contratti che per la loro particolarità richiedono tali apporti all'interno del CCT.

L'attivazione del CCT deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del DL 76/2020, per i quali la costituzione non sia ancora intervenuta, il collegio deve essere immediatamente attivato.

Qualora l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria in relazione a varianti contrattuali in corso di esecuzione, la costituzione del CCT deve essere attivata prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.

Il CCT è sciolto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.

I CCT già costituiti nel periodo di vigenza dell'istituto di cui al DL 76/2020 continuano ad operare anche successivamente al 31 dicembre 2021, salvo diverso accordo tra le parti.

Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

La nomina dei componenti del CCT, per quanto riguarda la Stazione Appaltante è di competenza del RUP dei lavori interessati.

I componenti del CCT possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o più componenti e che il terzo o in quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di parte.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente, previa formalizzazione mediante apposito verbale di mancato accordo, la designazione è effettuata dal Libero Consorzio Comunale di Enna nella figura del Rappresentante dell'Ente.

La nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della direttiva 24/2014 UE è esclusa dalle procedure concorsuali.

La scelta del componente e/o del presidente del CCT è rimessa rispettivamente alla scelta discrezionale del RUP e del Rappresentante dell'Ente tra quanti in possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera ed in relazione all'oggetto del contratto.

L'incarico verrà conferito con apposita nomina e preceduto dalla richiesta di rendere nuovamente le dichiarazioni per la verifica dei requisiti e dell'assenza di cause di incompatibilità.

Trovano applicazione i principi dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Alla sostituzione del Presidente e dei componenti, che eventualmente si renda necessaria per indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico per giusta causa di un componente, si provvede con le medesime modalità con cui si è proceduto alla relativa nomina.

Per le designazioni della parte pubblica si applicano i principi di trasparenza di cui al D.lgs 33/2013. Il CCT può nominare un segretario con funzioni di verbalizzante che sarà scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione, che dovrà di norma operare negli orari d'ufficio e che non comporterà costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

L'inottemperanza, ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge 120/2020.

Per la Stazione Appaltante, tale inottemperanza viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi di legge. Per l'operatore economico privato, l'eventuale inerzia si configura come significativa inosservanza di obbligo di leale collaborazione, con ogni relativa conseguenza sul piano dei rapporti contrattuali, fatta salva la dimostrazione di aver adottato ogni atto e condotta in suo potere tesa a sollecitare la parte pubblica al rispetto del dettato normativo.

ART. 6

Requisiti

I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, c. 2, primo periodo, del D.L. 76, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

Per le funzioni di presidente, oltre ai requisiti di base di cui al precedente comma, può costituire titolo preferenziale, con riferimento al numero e all'importanza delle prestazioni professionali e nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, nell'ordine:

- a) per gli ingegneri e gli architetti, aver ricoperto il ruolo di dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore universitario di ruolo nelle materie attinenti la legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti l'edilizia, le infrastrutture e gli impianti, incarichi tecnici presso qualificati organismi, anche internazionali e, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, di responsabile del procedimento, di direttore dei lavori, presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e presidente di commissione per l'accordo bonario e componente di commissione di gara. Costituisce inoltre titolo preferenziale l'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri o degli architetti da almeno quindici anni;
- b) per i giuristi, aver ricoperto il ruolo di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e il contenzioso amministrativo e

civile, incarichi tecnici presso qualificati organismi, anche internazionali e, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e presidente di commissione per l'accordo bonario e componente di commissione di gara. Costituisce inoltre titolo preferenziale l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati da almeno quindici anni;

c) per gli economisti, aver ricoperto il ruolo di dirigente di prima fascia di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore universitario nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche, incarichi tecnici presso qualificati organismi, anche internazionali e, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, di presidente di commissione di collaudo tecnico amministrativo e presidente di commissione per l'accordo bonario.

Può costituire titolo preferenziale per la scelta dei componenti, con riferimento al numero e all'importanza delle prestazioni professionali e nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, oltre ai titoli di cui al comma 1), nell'ordine:

a) per gli ingegneri e gli architetti, aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, incarichi di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore delle opere pubbliche, collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore, commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista;

b) per i giuristi, aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, incarichi di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore delle opere pubbliche, collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore, commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e supporto al responsabile del procedimento;

c) per gli economisti, aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, incarichi di programmazione economica e finanziaria, collaudatore tecnico-amministrativo, componente di commissione per l'accordo bonario sulle riserve dell'appaltatore, commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e supporto al responsabile del procedimento.

ART. 7

Incompatibilità

È incompatibile con la nomina a componente del CCT colui che:

a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori

oggetto dell'affidamento;

- b) egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;
- c) ricada in uno dei casi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 42 del d.lgs. 50/2016;
- d) non sia in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- e) ricada in uno dei casi di cui all'art. 6, c. 8, del D.L. 76.

In considerazione della primaria necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, è incompatibile con la nomina a presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al precedente comma o che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, r.d. n. 1443/1940.

Oltre ai casi di incompatibilità di cui ai precedenti commi, non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:

- a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;
- b) ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

ART. 8

Insedimento Funzioni e Competenze

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è necessario che i componenti il CCT sottoscrivano un verbale alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.

Al più tardi nel verbale di cui al precedente punto, sia il presidente, sia i componenti del CCT dovranno dichiarare, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 7);

Copia del verbale dell'avvenuta costituzione del CCT è inviata alla presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici che curerà il monitoraggio anche ai fini del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 6, c. 8, del DL76.

Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico. In questo senso la dizione utilizzata dal legislatore, che espressamente fa riferimento a controversie e dispute tecniche di ogni natura, fa rientrare nelle competenze del CCT ogni vicenda che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

Una volta costituito il CCT le parti hanno l'onere di fornire allo stesso l'intera documentazione inerente il contratto. Nel caso in cui la costituzione, soprattutto per i lavori in corso, intervenga quando l'esecuzione è avanzata dovrà essere inviata al CCT tutta la documentazione che ha già generato riserve e/o problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunziarsi.

In ogni caso, entrambe le parti possono fornire al CCT la documentazione che ritengono possa consentire la piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi

all'ostensione di uno o più documenti forniti da controparte.

Al CCT è consentito sentire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi del contratto. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici di ufficio. Rientra, invece, nei poteri del CCT richiedere ulteriore documentazione non fornita dalle parti ma ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere.

Il termine per le determinazioni del CCT, previsto in 15 giorni dalla data di comunicazione dei quesiti presuppone che sia stata fornita al CCT tutta la documentazione necessaria per poter adottare le proprie determinazioni.

In caso di ulteriori esigenze istruttorie, il termine decorre dal momento del completamento della documentazione istruttoria.

ART. 9

Conduzione delle attività

Lo scopo di costituzione del CCT, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione.

A tal fine il CCT fissa riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni.

In assenza dei quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri.

Al CCT è riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi.

Di ogni riunione del CCT si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario se nominato.

Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non ha vincoli di sorta ed ha come unico limite il rispetto del contraddittorio delle parti.

Il CCT terrà informate le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza.

Sarà cura del direttore dei lavori riportare sul giornale dei lavori i dati sulla costituzione del CCT nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

Il CCT è tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

ART. 10

Determinazioni

Le decisioni che riguardano l'ambito dell'art. 5 del D.L. 76/2020, con specifico riferimento alla sola fattispecie della sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dei lavori, assumono valore di parere. Le decisioni del CCT pertanto, sono da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti,

ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al RUP e alla stazione appaltante in materia di sospensioni.

Le decisioni che rientrano nell'ambito dell'art. 6 del D.L. 76/2020 sono, invece, da considerarsi "determinazioni" a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere ogni altra controversia o disputa tecnica, di qualsiasi natura, suscettibile d'insorgere o insorta nel corso dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.L. 76/2020, le determinazioni del CCT producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate all'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.

Al momento della costituzione del CCT, pertanto, le parti dovranno precisare espressamente se intendano o non intendano riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.

Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti legali delle decisioni del CCT, quali quelli tipici previsti dall'art. 5 e quelli previsti dall'art. 6, c. 3, del D.L. n. 76/2002, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilità delle parti.

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina contrattuale.

Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

Le determinazioni del CCT assunte ai sensi dell'art. 6, c. 5, del D.L. 76/2020 producono effetti di assistenza alla stazione appaltante in merito all'amministrazione del procedimento, ma non vincolano il responsabile del procedimento nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

ART. 11

Compenso

Il compenso per ciascun componente del CCT, è costituito:

- a) da una parte fissa, comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 50%. Per la parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 90%.
- b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità, applicando:
 - b.1 - in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a), del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%;
 - b.2 - in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al precedente punto 1, lett. a).

Il compenso della parte variabile è decurtato ai sensi dell'art. 6, c. 7, del D.L. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati.

Il compenso, salvo diversa e specifica disposizione normativa, è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.

I compensi relativi alla parte variabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono rapportati all'impegno orario prevedendo, in ragione delle soglie del valore d'appalto indicate (5.350.000 euro – 10.000.000 di euro - 20.000.000 di euro – 30.000.000 di euro), un impegno medio progressivamente crescente da 4 a 7 giorni (4-5-6-7 giorni) valorizzati secondo i rispettivi DD.MM. per un impegno massimo giornaliero di 8 ore.

Ai sensi dell'art. 6, c. 7, secondo periodo, del D.L. 76/2020, a ciascun componente del CCT, in assenza di determinazioni o pareri, spetta un gettone unico onnicomprensivo pari all'importo di cui al precedente art. 1, punto 1, lett. a).

2. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del D.L. 76/2020, qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, il gettone unico onnicomprensivo per ciascun componente è ridotto del 30%.

In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi del punto 1.3.2, lett. a) delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui ai precedenti articoli ridotti del 50%.

L'importo delle spese sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 ed applicando il coefficiente di proporzionalità di cui al precedente comma.

Ove il segretario nominato opererà al di fuori dell'orario d'ufficio, il relativo compenso sarà a carico del CCT.

Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

Il compenso dei componenti del CCT è ripartito in misura del 50% per ciascuna parte. Per l'attività del CCT costituito in via facoltativa per lavori di qualsiasi importo, il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante.

Il compenso è corrisposto ai componenti del CCT, per la parte fissa, mediante pagamenti in acconto nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e, per la parte variabile, bimestralmente.

Il compenso per la parte fissa per i lavori già contabilizzati è corrisposto mediante pagamento nel termine di trenta giorni dal verbale di costituzione del CCT.

4. Nel verbale della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% sulla parte fissa di cui al precedente comma.

La quota parte di oneri del CCT a carico della stazione appaltante, pari al 50% dei costi complessivi, è riportata nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, attingendola alla voce imprevisti per i lavori già in corso.

Il pagamento dei compensi verrà interamente anticipato dall'Amministrazione che provvederà poi a

recuperare il 50% del costo complessivo a carico dell'impresa, mediante compensazione con detrazione delle somme da ogni singolo stato di avanzamento.

ART. 12

Durata dell'iscrizione.

L'iscrizione all'Elenco degli operatori economici di cui al presente regolamento avrà validità fino a nuova determinazione assunta dal Libro Consorzio Comunale di Enna.

L'elenco sarà pubblicato in maniera permanente sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.provincia.enna.it.

Gli iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco, pena la cancellazione dal medesimo.

ART. 13

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, nei seguenti casi:

1. carenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'Elenco;
2. mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione;
3. quando l'iscritto sia incorso in un'accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione o abbia commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
4. nelle ipotesi previste dal c. 8 dell'art. 6 del D.L. 76/2020.

ART. 14

Trattamento dei dati e pubblicità

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all'Albo.

L'Ente tratterà le informazioni di cui verrà in possesso a seguito delle istanze presentate per l'iscrizione all'Albo annuale tenendo conto dei legittimi interessi dell'Operatore Economico relativamente alla protezione dei segreti tecnici e commerciali e della normativa sulla privacy dettata dal già citato D.Lgs 196/2003.

Tutti i dati che verranno acquisiti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative.

Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Gare e Appalti cui sono demandati i poteri e le responsabilità degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali che vengono esercitati in qualità di Responsabile del trattamento.

ART. 15

Norme di riferimento

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applica

- D.Lgs 50/2016;

- D.Lgs 56/2017;
- Legge 120/2020 "Semplificazioni" di conversione el D.L 76/2020;
- Indicazioni ITACA n. 20/240/CR5B/C4 approvate dalla confereza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 17/12/2020;
- Linee Guida del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici del 21/12/2020.

ART. 16

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.